

Data: 28 giugno 2021, 10:04:36
Da: Salvatore Dettori PEC <salvatoreDettori@ordineavvocatiroma.org>
A: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
protocollo@regione.lazio.legalmail.it
avvocatura@regione.lazio.legalmail.it
Oggetto: Notificazione ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Allegati: image001.jpg (24.1 KB)
ricorso straordinario Martino_signed.pdf (1.2 MB)
procura_signed.pdf (214.0 KB)
Relate di notifica pec_signed.pdf (599.9 KB)

Nell'interesse del dott. Fabio Martino si notifica l'allegato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Prof. Avv. Salvatore Dettori

DETTORI&ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Piazza Santi Apostoli 66 | 00187 Roma
Tel. +39 06 97614894 | Fax +39 06 97615477
www.dettoriassociati.it

AVVERTENZA: La presente comunicazione è confidenziale nonché tutelata dal segreto professionale ed è comunque ad esclusivo uso del destinatario sopra indicato. Nel caso non fosse destinata a Voi, Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente tramite telefono o e-mail all'indirizzo sopra indicato e distruggere quanto ricevuto. Grazie.

In caso di incompleta o errata ricezione, si prega di chiamare il numero +39.06.97614894. Grazie. Il mittente, tenuto conto del mezzo utilizzato, non si assume alcuna responsabilità in ordine alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nella presente comunicazione via e-mail.

NOTICE: The information contained in this e-mail message is attorney-client privileged and confidential, intended only for the use of the individual or entity named above. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by telephone or e-mail and destroy this communication. Thank you.

If you do not receive all pages, please contact us immediately at the following number +39. 06.97614894. Thank you. Due to the way of the transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and confidentiality of the information contained in this e-mail message.

Per favore, non stampare questa e-mail se non è necessario.


Please don't print this e-mail unless you really need to.

ASL Viterbo

Protocollo n. 49395 del 28-06-2021

Legale/DF/DAA
28/06/2021





**S.E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ROMA**

Ricorso straordinario

nell'interesse del dott. **Fabio MARTINO**, nato a Messina l'08.12.1973 e residente in Roma (00141), via Angelo Sismonda 5/B, C.F. MRTFBA73T08F158G, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. avv. Salvatore Dettori (C.F. DTTSVT71E14I452V e PEC: salvatoredettori@ordineavvocatiroma.org) e dall'avv. Ivana Felicetti (C.F. FLCVNI81E46H579S e PEC: ivanafelicetti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66 (00187), giusta procura in calce al presente atto. Si dichiara di volere ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: salvatoredettori@ordineavvocatiroma.org e/o al seguente n. di fax: 06.97614894;

(ricorrente)

contro

- **ASL Viterbo - Azienda Sanitaria Locale Viterbo**, P.IVA 014555570562, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;
- **Regione Lazio**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;

(resistente)

e nei confronti

- del dott. **Luca ANNIBALINI**, residente in Mondolfo (PU), via Bologna/Marotta n. 1/C;
- della dott.ssa **Alessandra CONCETTI**, residente in Roma (RM), via dell'orsa maggiore n. 44, scala A, int. 6;

(controinteressati)

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- della deliberazione n. 435 del 01.03.2021 del Direttore Generale della ASL Viterbo di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di dirigente amministrativo così ripartiti: n. 3 l'Asl di Frosinone, n. 4 Asl di Latina e n. 5 Asl di Viterbo, unitamente alla relativa proposta del Direttore della U.O.C. Poli-

- tiche e gestione delle risorse umane (**doc. 1**);
- della valutazione dei titoli del dott. Martino e dei relativi verbali e schede, in particolare:
 - del verbale n. 6 del 14.06.2020 della Commissione esaminatrice, *in parte qua*, ove al dott. Martino venivano attribuiti punti 4,872 per la valutazione dei titoli (**doc. 2**);
 - del verbale n. 14 del 27.01.2021 della Commissione, ove sulla base dei punteggi conseguiti da ciascuno dei candidati nei titoli e nelle prove scritta, pratica e orale veniva redatta la graduatoria finale di merito, nella quale il dott. Martino si collocava alla posizione n. 39 con 69,772 punti (**doc. 3**);
 - del verbale n. 16 del 25.02.2021 della Commissione, ove a seguito di prova pratica suppletiva veniva redatta nuova graduatoria finale di merito, nella quale il dott. Martino si confermava alla posizione n. 39 con 69,772 punti (**doc. 4**);
 - della nota prot. 28524 del 12.04.2021, con cui la ASL di Viterbo comunicava al dott. Martino l'impossibilità di accogliere l'istanza di autotutela e della scheda di valutazione titoli allegato n. 1 alla suddetta nota (**doc. 5**);
 - di ogni atto connesso e conseguenziale.

FATTO

1. Il dott. Fabio Martino dal 04.02.2019 è dirigente amministrativo presso l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP).
2. Il dott. Martino ha partecipato (**doc. 6**) al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di dirigente amministrativo indetto in forma aggregata tra l'Asl di Viterbo, l'Asl di Latina e l'Asl di Frosinone, con deliberazione n. 1806 del 03.09.2019 e successiva pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 76 del 19.09.2019, sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 08.10.2019 e sul sito aziendale (**doc. 7**).
3. Per quanto di interesse nella presente controversia, nel suddetto bando veniva tra l'altro previsto che: (i) il concorso pubblico darà luogo ad un'unica graduatoria che verrà utilizzata per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente amministrativo, nell'ordine, per l'ASL di Viterbo, per l'ASL di Frosinone e per

- l'ASL di Latina; (ii) lo scorrimento della graduatoria, ai sensi del combinato disposto dei commi 361 e 365 della L. 145/2018, nonché di ulteriori disposizioni normative nazionali e regionali, sarà effettuato dall'azienda capofila fino alla copertura dei posti indicati nel bando e secondo le preferenze indicate dai candidati.
4. Con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, veniva prevista l'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni, corrispondente alla medesima professionalità, prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo-bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
 5. Con riguardo invece alla attribuzione dei punteggi ai candidati nel bando veniva previsto quanto segue:

“La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per titoli*
- 80 punti per le prove d'esame*

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta*
- 30 punti per la prova pratica*
- 20 punti per la prova orale*

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra queste categorie:

- titoli di carriera punti 10*
- titoli accademici e di studio punti 3*
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3*
- curriculum formativo e professionale punti 4*

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dagli articoli 11 e 73 del D.P.R. 483/97. Ulteriori criteri per la valutazione dei titoli, per quanto non stabilito dal suddetto DPR, saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice prima dell'espletamento della prima prova concorsuale”.

6. **Ebbene, l'odierna controversia riguarda l'illegittima attribuzione dei punti per la valutazione dei titoli in possesso del ricorrente, dott. Fabio Martino. In particolare, come si preciserà nel prosieguo, il vizio della valutazione operata dall'amministrazione resistente riguarda l'attribuzione del punteggio dei titoli in carriera e delle pubblicazioni.**
7. Va quindi fin da subito evidenziato che la richiamata previsione contenuta nel bando in merito al punteggio a disposizione della Commissione ricalca pedissequamente quanto contenuto nell'art. 73, commi 1-3, del D.P.R. 10.12.1997, n.

483, Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, rubricato «Punteggio».

8. Nel medesimo articolo, ai successivi commi 4 e 6 la valutazione della carriera e delle pubblicazioni dei candidati al concorso è disciplinata come segue:

“4. Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a concorso o in posizione funzionale superiore o nella medesima professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo-bis presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;

b) servizio di ruolo di medesima professionalità nella posizione funzionale di settimo livello presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno. [...]

6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11”.

9. Al successivo art. 11, rubricato «Criteri di valutazione dei titoli» sono quindi indicati i principi a cui la Commissione deve attenersi per la valutazione dei titoli. Per quanto di interesse nella presente controversia, con particolare riferimento alle pubblicazioni, nella disposizione in esame è previsto che

*“1) **la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata**, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;*

2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità; [...]”

10. Nel verbale n. 1 del 03.08.2020 (doc. 8), la Commissione esaminatrice prendeva atto delle disposizioni di cui all'art. 72 e 73 del D.P.R. 483/1997 riguardanti le prove di esame e dei punteggi a disposizione per la valutazione delle stesse, nonché della ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli, come indicato nel bando.

11. Nel medesimo verbale la Commissione esercitava la prerogativa prevista nel bando e procedeva a determinare i criteri generali per la valutazione dei titoli e a stabilire i punteggi da assegnare per i titoli accademici e di studio, per le pubblicazioni e i titoli scientifici, nonché per il curriculum formativo e professionale. In

particolare, per quanto di interesse nella presente controversia, veniva previsto quanto segue:

“CARRIERA (max 10,000 punti) arrotonda periodi superiori a 15 gg. a 1 mese

- *Servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a concorso o in posizione funzionale superiore o nella medesima professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo bis presso enti del SSN ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni punti 1,000 x 12 mesi*
- *Servizio di ruolo nella medesima professionalità nella posizione funzionale di settimo livello presso enti del SSN ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre pubbliche amministrazioni punti 0,500 x 12 mesi*
- *Servizio militare/civile con funzioni inerenti punti 0,500 x 12 mesi*

Il quinquennio di anzianità richiesto alla lettera b) dell'art. 70 del D.P.R. 483/97, in quanto requisito minimo di ammissione, non sarà valutato nel punteggio per i “titoli di carriera”, più precisamente, non saranno valutati i primi 5 anni di servizio utili ai fini dell'ammissione, a qualsiasi livello maturato.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max 3,000 punti)

- *Pubblicazioni internazionali attinenti alla posizione funzionale da conferire unico autore* **punti 0,300**
- *Pubblicazioni internazionali attinenti alla posizione funzionale da conferire coautore* **punti 0,200**
- *Pubblicazioni nazionali attinenti alla posizione funzionale da conferire unico autore* **punti 0,200**
- *Pubblicazioni nazionali attinenti alla posizione funzionale da conferire coautore* **punti 0,100**
- *Abstract, poster comunicazioni a congressi attinenti alla posizione funzionale da conferire* **punti 0,010”**

12. Come risulta dal verbale n. 6 del 14.10.2020 della Commissione esaminatrice, al dott. Martino venivano attribuiti **punti 4,872** per la valutazione dei titoli (**doc. 2**).
13. La Commissione procedeva quindi alla valutazione della prova scritta, sostenuta dai candidati in data 14.10.2020. Come risulta dal verbale della Commissione n. 7 del 20.10.2020 (**doc. 9**), al dott. Martino venivano attribuiti **23,4 punti**. L'odierno ricorrente veniva quindi ammesso a sostenere la prova pratica, avendo ottenuto la valutazione di sufficienza pari a 21/30.
14. Per la prova pratica, svolta in data 24.11.2020, al dott. Martino venivano attribuiti **26,5 punti**, come risulta dal verbale n. 9 del 14.12.2020 (**doc. 10**).
15. In data 26.01.2021 il dott. Martino sosteneva la prova orale, in esito alla quale totalizzava **15 punti**, come risulta dal verbale n. 13 del 26.01.2021 (**doc. 11**).
16. Ultimate le prove concorsuali, la Commissione, sulla base dei punteggi conseguiti

da ciascuno dei candidati nei titoli e nelle prove scritte, pratica e orale, redigeva la graduatoria finale di merito, nella quale il dott. Martino si collocava alla **posizione n. 39 con 69,772 punti**, come risulta dal verbale n. 14 del 27.01.2021 (**doc. 3**), nella quale rimaneva con il medesimo punteggio anche nella nuova graduatoria intervenuta a seguito di prova pratica suppletiva, come da verbale n. 16 del 25.02.2021 (**doc. 4**).

17. Con delibera n. 435 del 01.03.2021 (**doc. 1**) il Direttore Generale della ASL Viterbo approvava dunque la proposta di delibera presentata dal Direttore della U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane contenente l'approvazione degli atti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico in questione e della graduatoria finale di merito nella quale il dott. Martino si collocava definitivamente alla **posizione n. 39 con 69,772 punti**.
18. Il punteggio assegnato al dott. Martino è errato, in quanto, come si dirà diffusamente in punto di diritto, la Commissione non ha correttamente valutato i titoli di carriera dell'odierno ricorrente. A ciò si aggiunge l'errata valutazione di una pubblicazione da questi presentata (**doc. 12**), considerata erroneamente come *abstract* e non appunto come pubblicazione.
19. Il pregiudizio subito dall'odierno ricorrente appare viepiù evidente in ragione del fatto che la graduatoria approvata dall'amministrazione sanitaria è soggetta a scorrimento. Ed infatti con deliberazione n. 965 del 29.04.2021 (**doc. 13**) il Direttore Generale della ASL Viterbo deliberava di assumere, sulla base dell'ordine di preferenze espresse nelle domande di partecipazione e nel rispetto dell'ordine della graduatoria, tre candidati al concorso, collocatisi nelle posizioni 16, 17 e 18 della graduatoria finale. Con successiva deliberazione n. 1287 del 07.06.2021 (**doc. 14**), veniva quindi assunta una ulteriore candidata, collocatasi alla posizione n. 20 della graduatoria. Il dott. Martino ha dunque interesse a censurare i vizi nell'attribuzione del proprio punteggio, posto che una corretta valutazione dei propri titoli gli consentirebbe di collocarsi in graduatoria in posizione maggiormente utile nelle concrete ipotesi di scorrimento della stessa.
20. In data 04.03.2021, l'odierno ricorrente presentava quindi all'amministrazione **un'istanza di riesame in autotutela della propria valutazione**, con richiesta di rettifica del punteggio assegnato (**doc. 15**).

21. In tale nota, con particolare riguardo ai titoli di carriera l'odierno ricorrente osservava che, a fronte della previsione contenuta nel suddetto art. 73, comma 4, lett. a), non veniva valutato correttamente il periodo di servizio svolto quale funzionario di Area III[^] - F3, assunto a tempo indeterminato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 28.12.2009: la Commissione aveva infatti illegittimamente ritenuto la suddetta Area di appartenenza corrispondente alla VII e non alla VIII qualifica funzionale, con conseguente altrettanto illegittima riduzione di punteggio.
22. Per quanto di interesse nella presente controversia, l'odierno ricorrente lamentava altresì l'errata valutazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del suddetto D.P.R. 483/1997 della propria pubblicazione dal titolo "*Il potere disciplinare nel pubblico impiego dopo il Decreto Legislativo n. 150/2009*", inserita nella Rivista della Fondazione Prof. Massimo D'Antona, n. 6/2014 (**doc. 12**).
23. Tanto rappresentato il dott. Martino chiedeva quindi all'amministrazione la rettifica in autotutela del punteggio assegnato ed il conseguente aggiornamento della propria posizione in graduatoria.
24. Con nota prot. 28524 del 12.04.2021 (**doc. 5**), la ASL di Viterbo comunicava l'impossibilità di accogliere la suddetta richiesta, ritenendo applicabile al caso di specie il D.P.C.M. del 26.06.2015, nel quale il livello Area II F3 (Ministeri) corrisponde al livello DI del Servizio sanitario nazionale. In merito alla contestata errata valutazione della pubblicazione, l'amministrazione si limitava ad affermare la correttezza della valutazione operata. Alla nota della ASL in esame veniva peraltro allegata la "**Scheda di valutazione titoli**" del dott. Martino.
25. In risposta a tale nota, in data 12.05.2021 l'odierno ricorrente inviava via PEC alla ASL Viterbo una ulteriore comunicazione (**doc. 16**), nella quale osservava come il D.P.C.M. 26.06.2015 richiamato dall'amministrazione nel caso di specie non possa trovare applicazione dal momento che esso è esclusivamente funzionale alla disciplina delle procedure di mobilità intercompartimentale di personale ai fini dell'inquadramento nei CC.NN.LL. di riferimento.
26. Evidenziava quindi l'odierno ricorrente che, come previsto dall'art. 73, comma 4, del D.P.R. 483/97, l'amministrazione avrebbe dovuto invece tenere conto dell'effettivo profilo giuridico funzionale di inquadramento del dipendente

all'atto di assunzione. Nello specifico, il dott. Martino rappresentava che l'esperienza professionale maturata deve essere collocata nella fattispecie di cui alla lett. a) e non nella lett. b) della suddetta disposizione, dal momento che egli è stato assunto a tempo indeterminato, a seguito di superamento di una procedura concorsuale, presso un'amministrazione centrale con profilo professionale corrispondente a una funzione di **VIII livello (Area III^ F3)**, come risulta dal proprio contratto di lavoro (**doc. 17**). Da ciò la necessaria assegnazione di **punti 1** per ogni anno di esperienza professionale maturata in tale qualifica di appartenenza e non di punti 0,50, come deciso dalla Commissione. Il dott. Martino reiterava pertanto la richiesta di rettifica punteggio.

27. A tale ultima nota non è seguita risposta da parte della ASL.

28. I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi.

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 4, e dell'art. 11 comma 1, lett. b), del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale". Violazione del bando di concorso. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

29. Con il presente motivo di ricorso si censura l'attribuzione all'odierno ricorrente di **4,872 punti** per la valutazione dei titoli (verbale n. 6 del 14.10.2020, **doc. 2**).

30. Tale punteggio, come si evince dalla "Scheda di valutazione titoli" allegata alla nota della ASL prot. 28524 del 12.04.2021 (**doc. 5**) è la somma dei punti attribuiti al dott. Martino per i titoli di carriera (2,792), per i titoli accademici e di studio (2,000), per le pubblicazioni e i titoli scientifici (0,010) e per il curriculum formativo e professionale (0,070).

31. Ebbene, appare innanzitutto illegittima – per difetto – l'attribuzione al dott. Martino dei punti relativi ai **titoli di carriera**, pari come detto a **2,792 punti**, ottenuti come segue: (i) **0,750 punti**, per il servizio prestato come dirigente amministrativo presso l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), dal 04.02.2019 al 07.11.2019; (ii) **2,042 punti**, per il servizio prestato come funzionario socio stati-

stico economico (F3) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal 28.2.2009 al 09.09.2016 e per il servizio prestato come funzionario socio statistico economico (A3) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) dal 12.09.2016 al 25.01.2019.

32. Tuttavia per il servizio prestato dal dott. Martino come dirigente amministrativo presso l'INMP, la Commissione ha ritenuto applicabile l'art. 73, comma 4, lett. a) del DPR 483/1997, con conseguente assegnazione di punti 1 per anno di servizio, per un totale di 0,750 punti.
33. La Commissione ha invece **erroneamente ricompreso nella lett. b) del comma 4 dell'art. 73, e non nella precedente lett. a)**, il restante servizio prestato dal dott. Martino come funzionario socio statistico economico (F3) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e come funzionario socio statistico economico (A3) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. **In conseguenza di tale errore al dott. Martino per il suddetto periodo sono stati attribuiti 0,50 punti per ciascun anno di servizio.**
34. Lo stralcio della scheda valutazione titoli di seguito proposto può essere utile a rappresentare quanto si va dicendo.

Candidato: MARTINO FABIO

nato il 08/12/1973 a MESSINA (RM)

CARRIERA	Unità mis.	Dal	Ai	mm:gg	% part time Numero Ore sett.	Punti
Servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a concorso o in posizione funz. superiore o nella medesima professionalità in posizione funz. di liv. VIII e VIII bis presso enti del SSN ovvero in qualifica funz. di VIII e IX liv. di altre PP.AA.						
• Dipendente DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (DIRIGENTE) presso INMP- ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA' (pubbl.) l.det. a 38 h/sett.	mesi	04/02/19	07/11/19	009:04	100%	0,750
Servizio di ruolo nella medesima professionalità nella posizione funzionale di settimo livello presso enti del SSN ovvero in qualifica funzionali di settimo livello di altre pubbliche amministrazioni						
• Dipendente FUNZIONARIO SOCIO STATISTICO ECONOMICO (F3) presso MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (pubbl.) l.det. a 36 h/sett.	mesi	28/12/09	09/09/16	080:13	100%	
• Dipendente FUNZIONARIO SOCIO STATISTICO ECONOMICO (A3) presso PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'. UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI (UNAR) (pubbl.) l.det. a 38 h/sett.	mesi	12/09/16	25/01/19	028:14	100%	
• Non valutabile in quanto periodo usato per l'ammissione	mesi			060:00	1	
• Periodo elaborato	mesi			048:27	1	2,042
Totale CARRIERA (max 10,000 p.)						2,792

35. L'operazione compiuta dalla Commissione è *ictu oculi* evidente: (i) l'intero servizio svolto dal dott. Martino quale funzionario socio statistico economico è stato considerato quale servizio di ruolo nella posizione funzionale di **settimo livello**;

- (ii) dal totale di tale periodo, pari a **108 mesi e 27 giorni** (ottenuto dalla somma di 80 mesi e 13 giorni di servizio presso il Ministero del lavoro e 28 mesi e 14 giorni di servizio presso la Presidenza del Consiglio) è stato sottratto il periodo di 60 mesi (5 anni) non valutabile in quanto utilizzato per l'ammissione alla procedura;
- (iii) il restante periodo, pari a **48 mesi e 27 giorni**, è stato elaborato ai fini dell'attribuzione del punteggio, considerando però **illegittimamente il parametro di 0,50 punti per anno**;
- (iv) il risultato è l'attribuzione di 2,042 punti, i quali, sommati agli 0,750 del servizio da dirigente definiscono il totale di 2,792 punti, assegnato al dott. Martino per i titoli di carriera.
36. L'errore della Commissione è evidente, posto che avrebbe dovuto considerare il suddetto periodo, pari a **48 mesi e 27 giorni** – ossia il residuo periodo di funzionario F3 a funzionario A3, al netto del periodo non valutabile in quanto utilizzato per l'ammissione – come ricompreso nella fattispecie di cui alla lett. a) del comma 4 dell'art. 73 del D.P.R. 483/1997 e quindi corrispondente alla posizione funzionale di VIII livello. Ciò avrebbe comportato il ricorso per detto periodo al parametro di punti 1 per anno e dunque all'attribuzione di punti 4,084, i quali, sommati agli 0,750 del servizio da dirigente, avrebbero definito **il totale di 4,834 punti, che avrebbe dovuto essere assegnato al dott. Martino per i titoli di carriera.**
37. **Quanto si va dicendo trova giustificazione nel fatto che sia il servizio prestato dal dott. Martino come funzionario socio statistico economico presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (F3), sia quello prestato dall'odierno ricorrente in comando obbligatorio presso la Presidenza del Consiglio (A3) (doc. 19) corrispondono ad una posizione funzionale di VIII livello.**
38. Ciò appare evidente quando si consideri il contratto stipulato dall'odierno ricorrente con il Ministero del lavoro. In detto contratto si afferma infatti espressamente: (i) alla lett. a) che il dott. Martino è risultato idoneo in un concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti *“nel profilo professionale di “specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione”, **posizione economica C2 (ora area III, fascia retributiva F3)**”* ed assunto con contratto di lavoro a tempo pieno ed interminato; (ii) alla lett. c) che *“Il contraente, [...] è assegnato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale*

con inquadramento nel profilo professionale di funzionario area socio-statistica-economica, area III, fascia retributiva F3, del ruolo di questa Amministrazione...". (doc. 17).

39. Il dott. Martino è stato quindi assunto nell'Area C di un'amministrazione centrale "comprendente i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento", secondo quanto previsto dall'art. 13 del CCNL – Comparto Ministeri 1998-2001 (doc. 18). Nel medesimo articolo del CCNL in esame è altresì previsto, tra l'altro che ogni dipendente è inquadrato, in base alla *ex* qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall'allora vigente art. 56 del d.lgs. 29/1993, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza, nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito. Ebbene nell'allegato A) al medesimo CCNL, con riguardo all'Area funzionale C, è previsto che: "Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Tale area prevede tre posizioni economiche". Con espresso riguardo alla posizione economica C2, nelle Caratteristiche professionali di base è previsto: "Lavoratori che dirigono o coordinano unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo lo svolgimento dell'attività di competenza, ovvero che svolgono attività ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione e di revisione o, ancora, che effettuano studi ed analisi, svolgono attività di ricerca, studio e consulenza".
40. Ebbene, ciò corrisponde alla definizione dell'Ottava qualifica, di cui all'art. 2 della L. 312/1980 che prevede quanto segue:

"Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna. Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti".

41. Appare evidente la differenza con la definizione di Settima qualifica contenuta nella medesima disposizione normativa ove si fa riferimento a:

*Attività professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unità organiche **non aventi rilevanza esterna**, con margini valutativi per il proseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario.*

42. Tanto ricordato, nel CCNL in esame è contenuto un ulteriore elemento fondamentale a sostegno di quanto si va dicendo in merito al palese errore compiuto dall'amministrazione sanitaria. Nel CCNL – Comparto Ministeri 1998-2001 è infatti inserita una “*Tabella B di trasposizione automatica nel sistema di classificazione*” (doc. 20) che giova riportarsi puntualmente:

TABELLA B DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

Qualifiche funzionali ex lege 312/80	Area	Nuove posizioni economiche
I II III	A	A1
IV V VI	B	B1 B2 B3
VII VIII IX	C* Comprehensive dell'area professionale e delle posizioni organizzative	C1 C2 C3

* Nell'area C è compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento che conserva il proprio trattamento economico.

43. Ebbene, appare evidente che nel passaggio dalle qualifiche funzionali ex L. 312/1980 alle Aree e relative posizioni economiche, la posizione C2 corrisponde alla vecchia VIII qualifica funzionale.
44. Ha dunque palesemente errato l'amministrazione sanitaria ove nella nota prot. 28524 del 12.04.2021 (doc. 5) ha comunicato l'impossibilità di accogliere l'istanza di rettifica del dott. Martino sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. del 26.06.2015. Ed infatti, l'art. 1 del suddetto D.P.C.M. prevede: (i) “*Le tabelle del presente decreto hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazio-*

ne, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano fermi i criteri per la comparazione dei livelli di inquadramento tra aree o categorie derivanti dai rispettivi ordinamenti professionali e dal presente decreto”.

45. Si tratta dunque di un provvedimento che riguarda esclusivamente la corrispondenza fra diversi livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi e che lascia espressamente fermi i diversi criteri per la comparazione dei livelli di inquadramento tra aree o categorie. Per tale ragione, come correttamente evidenziato dall’odierno ricorrente nella nota inviata alla ASL via PEC in data 12.05.2021 (doc. 16), il D.P.C.M. 26.06.2015 non può trovare applicazione al caso di specie.
46. Alla luce di quanto evidenziato e rappresentato appare evidente l’errore in cui è incorsa l’amministrazione nella valutazione dei titoli di carriera del dott. Martino e segnatamente nell’attribuzione a questi di punti 2,792 e non del **corretto punteggio di 4,834**. Da ciò l’illegittimità della graduatoria impugnata.

*

47. La valutazione compiuta dalla Commissione e dunque la graduatoria approvata dall’amministrazione sanitaria è altresì illegittima ove la ASL resistente ha preso in considerazione e valutato la **pubblicazione** presentata in concorso dal dott. Martino dal titolo “*Il potere disciplinare nel pubblico impiego dopo il Decreto Legislativo n. 150/2009*”, inscritta nella Rivista della Fondazione Prof. Massimo D’Antona, n. 6/2014 (doc. 12), quale *abstract* e non quale pubblicazione nazionale attinente alla posizione funzionale da conferire redatta da un unico autore.
48. Non si comprende invero la ragione di tale valutazione. È infatti facilmente apprezzabile dalla lettura dello scritto in questione come nello stesso non si faccia riferimento ad alcuna tesi di specializzazione post-universitaria e nello stesso non compaia la parola “*abstract*”.
49. Per rispetto del vero bisogna dire che nella domanda di partecipazione il dott. Martino ha indicato erroneamente tale lavoro come *abstract*, ma evidentemente intendendo che lo stesso prendesse spunto dalla propria tesi di specializzazione.
50. Ciò non escludeva che l’amministrazione fosse tenuta ad una valutazione autonoma della pubblicazione, ai sensi del combinato disposto dalla previsione contenuta nell’art. 73, comma 6, del D.P.R. 483/1997 – che prevede che per la valuta-

zione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 – e di tale ultima disposizione che, al comma 1, lett b), prevede che:

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;

2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità”.

51. Se la Commissione avesse correttamente compiuto tale valutazione avrebbe agevolmente considerato lo scritto in questione come una pubblicazione nazionale attinente alla posizione da conferire, realizzata da un unico autore.
52. In esito a tale valutazione all'odierno ricorrente avrebbero dovuto essere quindi attribuiti ulteriori **0,200 punti**, in ragione di quanto previsto nel bando di concorso (doc. 7) e soprattutto nel verbale n. 1 del 03.08.2020 (doc. 8), ove la Commissione, nello stabilire il punteggio per le pubblicazioni e i titoli scientifici (max 3,000 punti), ha previsto espressamente l'attribuzione di punti 0,200.

*

53. Alla luce di quanto rappresentato ed argomentato appare dunque evidente il pregiudizio subito dal dott. Fabio Martino, al quale per i titoli in carriera avrebbero dovuto essere attribuiti **4,834 punti**, in luogo dei 2,792 assegnati dalla Commissione e per la pubblicazione presentata ulteriori **0,200 punti**.
54. Tale corretta attribuzione di punteggio avrebbe consentito al dott. Martino di totalizzare **72,014 punti**, in luogo dei **69,772** assegnati e di collocarsi dunque alla posizione n. 30 della graduatoria finale e non nella posizione n. 39 che attualmente ricopre.

II. Istanza cautelare

55. Sul *fumus* si rinvia a quanto in precedenza rappresentato ed argomentato in fatto e

diritto.

56. Anche il *periculum* appare evidente, posto che come rappresentato in punto di fatto l'amministrazione sta scorrendo la graduatoria e con deliberazione n. 1287 del 07.06.2021 (**doc. 14**), il Direttore Generale della ASL Viterbo ha assunto, sulla base dell'ordine di preferenze espresse nella domanda di partecipazione e nel rispetto dell'ordine della graduatoria, la candidata al concorso collocatasi alla posizione n. 20 della graduatoria. L'attribuzione al dott. Martino del corretto punteggio pari – come mostrato *per tabulas* – a **72,014 punti**, consentirebbe all'odierno ricorrente di passare dalla posizione 39 alla posizione 30 della graduatoria, garantendogli sicure maggiori *chance* di assunzione in tempi maggiormente contenuti. D'altra parte, il denegato mancato accoglimento della presente istanza cautelare rischierebbe di rendere vana la richiesta di tutela formulata dal ricorrente.

Alla luce di quanto esposto il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

chiede

- in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati e la contestuale condanna dell'amministrazione all'attribuzione al ricorrente del corretto punteggio, nei termini sopra indicati, con conseguente aggiornamento della graduatoria del concorso ovvero comunque l'adozione delle misure che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;
- nel merito, l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati e la condanna della ASL Viterbo alla rivalutazione della posizione del dott. Martino, nei termini sopra indicati, con conseguente aggiornamento definitivo della graduatoria della procedura comparativa per cui è controversia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

Si dichiara che la controversia verte in materia di pubblico impiego ed il contributo unificato dovuto è pari ad euro 325,00.

Si producono i documenti come da separato indice.

Roma, 28 giugno 2021.

Prof. avv. Salvatore Dettori


PROCURA AD LITEM

Io sottoscritto dott. Fabio Martino (c.f.: MRTFBA73T08F158G) nato a Messina (ME) l'8/12/1973 e residente a Roma, via Angelo Sismonda n. 5/B delego il prof. avv. Salvatore Dettori (c.f.: DTTSVT71E14I452V) e l'avv. Ivana Felicetti (c.f.: FLCVNI81E46H579S) a rappresentarmi e difendermi, congiuntamente e disgiuntamente, nel ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica avverso la deliberazione n. 435 del 01.03.2021 del Direttore Generale della ASL Viterbo di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di dirigente amministrativo così ripartiti: n. 3 l'Asl di Frosinone, n. 4 Asl di Latina e n. 5 Asl di Viterbo e di tutti gli atti connessi e/o consequenziali, conferendo loro tutte le facoltà previste dalla legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente ricorso straordinario, eventualmente trasporre il ricorso in sede giurisdizionale, presentare eventuali motivi aggiunti, presentare istanze, memorie, rinunciare agli atti del giudizio.

Dichiaro di eleggere domicilio presso lo studio dei predetti difensori in Roma, 00187, Piazza SS. Apostoli, n. 66.

Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e consento il trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

dott. Fabio Martino




è vera e autentica

prof. avv. Salvatore Dettori



avv. Ivana Felicetti



Io sottoscritto prof. avv. Salvatore Dettori
quale difensore del dott. Fabio Martino

ATTESTO

che la presente copia informatica contenente la procura alle liti
è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.

Firmato digitalmente da:DETTORI SALVATORE
Ruolo:4.6 Avvocato
Organizzazione:ORDINE AVVOCATI ROMA
Data:28/06/2021 09:53:46

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto prof. avv. Salvatore Dettori (CF: DTTSVT71E46141452V), con studio in Roma, 00187, piazza Santi Apostoli 66, tel. 06 97614894, fax 06 97615477, pec: salvatoredettori@ordineavvocatiroma.org, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Roma (tesserino n. A42032), ai sensi e per gli effetti della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e s.m.i., quale difensore del dott. **Fabio Martino** (C.F. MRTFBA73T08F158G), nato a Messina l'08.12.1973 e residente in Roma (00141), via Angelo Sismonda n. 5/B, come da procura in calce,

NOTIFICO

l'allegato Ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica - Roma, per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della delibera n. 435 del 01.03.2021 del Direttore Generale della ASL Viterbo, di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di dirigente amministrativo così ripartiti: n. 3 l'Asl di Frosinone, n. 4 Asl di Latina e n. 5 Asl di Viterbo e tutti altri atti connessi e conseguenziali, in originale informatico da me prodotto [nome file "ricorso straordinario Martino_signed"], a:

- **ASL Viterbo - Azienda Sanitaria Locale Viterbo**, P.IVA 014555570562, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, all'indirizzo pec: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, estratto dal REGINDE;
- **Regione Lazio**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, all'indirizzo pec: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, estratto dal REGINDE;
- **Regione Lazio**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, presso l'Avvocatura Regionale - Regione Lazio all'indirizzo pec: avvocatura@regione.lazio.legalmail.it estratto dal Registro di Giustizia IndicePA - "indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi" di cui all'art. 6-ter d.lgs. 7.3.2005, n. 82, ai sensi dell'art. 16-ter, co. 1-ter, d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito dalla l. 17.12.2012, n. 221, comma aggiunto dall'art. 28, co. 1, lett. c), d.l. 16.7.2020, n. 76;

ATTESTO

che la procura alle liti [nome file "procura_signed"], che si notifica unitamente al ricorso straordinario con la presente PEC, è copia per immagine su supporto informatico conforme al documento analogico originale in mio possesso da cui è stata estratta;

DICHIARO

che la presente relazione di notifica e i documenti sopra citati vengono da me sottoscritti con firma digitale e trasmessi con il presente messaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40 e dall'art. 3 bis legge 21 gennaio 1994 n. 53.

Roma, 28 giugno 2021

Prof. avv. Salvatore Dettori

Firmato digitalmente da:DETTORI SALVATORE
Ruolo:4.6 Avvocato
Organizzazione:ORDINE AVVOCATI ROMA
Data:28/06/2021 09:55:52

